



Comune di Ascoli Piceno

"Medaglia d'oro al valor militare"

*Assessorato Bilancio e Programmazione economica
Servizio Tributi e Tariffe*

**REGOLAMENTO
TASSA
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni -

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 1994, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 20 giugno 1994.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 8.6.1994 al 23.6.1994 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dall'8.7.1994 al 23.7.1994 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 13 marzo 1995, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 19 aprile 1995, pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 6.4.1995 al 21.5.1995 per 15 giorni consecutivi.

Integrato con deliberazione consiliare n. 59 del 21 giugno 1995, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta dell'11.7.1995.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 3.7.1995 al 18.7.1995 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 7.8.1995 al 22.8.1995 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 6 giugno 1996, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 4 luglio 1996, integrata con deliberazione consiliare n. 11 del 25 febbraio 1999 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 9.3.1999, pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 1.3.1999 al 15.3.1999 per 15 giorni consecutivi e ripubblicata dal 30.3.1999 al 14.4.1999 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 26.6.1996 al 10.7.1996 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 19.7.1996 al 3.8.1996 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 gennaio 1998 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 12 febbraio 1998.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 4.2.1998 al 19.2.1998 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 3.3.1998 al 18.3.1998 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 17 luglio 1998 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 31 luglio 1998.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 22.7.1998 al 6.8.1998 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 20.8.1998 al 4.9.1998 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 28 marzo 2001 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 6 aprile 2001.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 30.3.2001 al 16.4.2001 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 21.4.2001 al 6.5.2001 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 11 aprile 2005, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 19.04.2005 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 13.05.2005 al 28.05.2005 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Modificato con deliberazione consiliare n. 65 del 14 dicembre 2011, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 29.12.2011 per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 16.01.2012 al 31.01.2012 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566 e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
2. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 2

Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, questo Comune, agli effetti dell'Art. 43 del citato Decreto Legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 53160 unità, appartiene alla classe III.

Art. 3

Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'Art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.92 superiore a 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale,

Art. 5

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6

Licenza e Diritto di Occupazione

1. Licenza di occupazione e tassa relativa.
Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.
Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7

Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
Per le occupazioni, che non necessitino dell'Autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.
Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 8

Scopo delle Occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.
Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.
Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9

Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati
Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione

Art. 10

Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'autorità comunale.
Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'Art. 22, comma 3, della Legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.
Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.
Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale e sottratte all'uso pubblico per l'intera giornata, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 11

Caratteri delle Occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. In caso di subconcessione da parte del concessionario o soggetto autorizzato che non sia stata autorizzata dall'Ente, verrà comminata una sanzione pecuniaria pari ad €. 500,00;

Art. 12

Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.

Doveri del Concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve, inoltre, sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella Autorizzazione o nella Concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle forme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Art. 46 del presente Regolamento;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale o con

i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso;

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.
Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del provvedimento nei modi e termini di cui all'Art. 2, L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.
3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13

Rappresentanti del Concessionario.

Trasferimento delle Concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.
E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.
Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti ai competenti organi del Comune o di altre autorità
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. Demolizioni ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 15

Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.
2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione ovvero a compenso di sosta.

Art. 16

Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali me richieste a titolo di cauzione;
- b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Art. 17

Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del comune.

Art. 18

Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione

comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinente alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 19

Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca.

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

Art. 20

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non preceduta dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.
Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni
3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia alla autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.
4. In caso di riscontrato abuso di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie ed eventuali altri elementi di ingombro nonché eventuali elementi di delimitazione, eccedente fino a mq.2 su almeno un lato dell'ingombro rispetto a quanto autorizzato, e comunque per complessivi mq. 2.00, fatte salve le sanzioni pecuniaria ed accessorie

previste dal vigente Codice della Strada, viene comminata una sanzione pecuniaria pari a €. 200,00. In caso di occupazione abusiva superiore complessivamente a mq 2.00 viene comminata una sanzione pecuniaria pari €. 500.00, fatte salve le sanzioni pecuniaria ed accessorie previste dal vigente Codice della strada. In caso di riscontrata recidiva, l'ammontare della sanzione pecuniaria ulteriore a quella prevista dal Codice per la Strada raddoppia. Nel caso di ulteriore recidiva entro i 365 giorni decorrenti dalla prima occupazione abusiva, la concessione viene sospesa per giorni trenta. In caso di ulteriore reiterazione il titolare decadrà dall'autorizzazione concessa e verrà emessa specifica disposizione di pregiudizio al rilascio.

L'applicazione della sanzione accessoria , prevista dal Codice della Strada, relativa all'obbligo del ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive viene esercitata ai sensi del comma 2) del presente articolo, fatto salvo quanto altro previsto dal medesimo articolo.

In caso di rimozione coattiva, conseguente alla mancata ottemperanza all'ordinanza di sgombrò, il Comune si avvale dell'intervento di Ditta esterna, incaricata a seguito di apposita gara, che provvede prontamente al ripristino dei luoghi ed allo sgombrò materiale della superficie abusivamente occupata con oneri di esecutività, trasporto e deposito a carico del responsabile dell'abuso;

CAPO III

Applicazione della Tassa

Art. 21

Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Art. 22

Graduazione della Tassa.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'Art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 4 categorie, di cui all'"Allegato A" del presente regolamento, tenendo presente che le vie non indicate o di nuova costituzione e/o denominazione sono inquadrare nella classificazione della categoria delle strade limitrofe.
2. Per le categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte delle seguenti misure:

Cat. II - 20%

Cat. III - 40%

Cat. IV - 60%

Art. 23

Commisurazione della Tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'Art. 22, comma 1, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 50%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 24

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure, di cui alla "Tabella 1 delle Tariffe".
 - a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;
 - b) Per le occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 2 delle Tariffe.
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 25

Passi carrabili:

Criteri di determinazione della superficie

Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'Art. 24, comma 1, lettera a), in Tabella 3 delle Tariffe.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito

cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcun'opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'Art. 24, comma 1, lettera a), in Tabella 4 delle Tariffe.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'Art. 24, comma 1, lettera a), in Tabella 5 delle Tariffe.
8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'Art. 24, comma 1, lettera a), in Tabella 7 delle Tariffe.
10. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 26

Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in Tabella 6 delle Tariffe.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente Art. , viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente Art. è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente Art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 27

Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale di cui alla Tabella 8 delle Tariffe.

Art. 28

Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di cui alla Tabella 9 delle Tariffe.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura indicata nella Tabella 10 delle Tariffe. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. è dovuta una maggiorazione come in tabella 10 delle Tariffe.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 29

Occupazioni temporanee - Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'Art. 22, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta in misura del 50%.

Art. 30

Occupazioni temporanee - Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle fasce orarie non frazionabili di 12 ore, decorrenti dall'inizio dell'occupazione medesima, in base alle misure di cui alla Tabella 11 delle Tariffe.
 - a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;

- b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a), in Tabella 11 delle Tariffe.
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a), in Tabella 12 delle Tariffe.
- Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 31

Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffa di cui all'Art. 30 che precede, in Tabella 13 delle Tariffe.

Art. 32

Occupazioni effettuate in Area di Mercato

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 12 ore, decorrenti dall'inizio delle occupazioni medesime, comprendendo nelle stesse le fasi relative alla installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste in Tabella 14, lettera a) e b) delle Tariffe.

Art. 33

Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli Articoli 30, 31 e 32 che precedono, come espresse in Tabella 15 delle Tariffe.

Art. 34

Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione del 80% alle tariffe di cui all'Art. 30 che precede, come espresso in Tabella 16 delle Tariffe.

Art. 35

Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui alla Tabella 21 delle Tariffe;
 - 1) Fino a 1 km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa
 - 2) Superiore ad 1 km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%;Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni : maggiorazione del 30%
 - b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%
 - c) occupazioni di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%

Art. 36

Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui alla Tabella 17 delle Tariffe.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'Art. 30 del presente regolamento.

Art. 37

Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio.

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'Art. 30 comma 1, lettera a), del presente Regolamento ridotta del 30% come alla Tabella 18 delle Tariffe.

Art. 38

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili.

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'Art. 30 del presente Regolamento, come espresse nella Tabella 19 delle Tariffe.

Art. 39

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dello 80% sulla tariffa di cui all'Art. 30 del presente Regolamento, come nella Tabella 20 delle Tariffe.

Art. 40

Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni.

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo Art. 46.

Art. 41

Occupazione nei mercati - Norme di rinvio.

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D. M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42

Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo della istanza di cui all'Art. 12 del presente Regolamento.

Art. 43

Esoneri

1. Sono esonerate dal tributo:
- a) le occupazioni di aree, appositamente individuate dal Comune, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi);
 - b) le occupazioni di terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio, anche per le annualità precedenti al 1997 nelle quali non è stata applicata la tassa;
 - c) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - d) le occupazioni con impalcature o ponteggi effettuate in tutto il territorio del Comune di Ascoli Piceno, negli anni 2001 e 2002, per non più di quattro mesi, in relazione alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449.
 - e) le occupazioni di superfici e spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

Art. 44

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni realizzate con fioriere, sedili e simili addobbi, nei casi in cui non realizzino quella diretta correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dagli stessi e per i quali l'ufficio comunale competente riconosca, nel rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, la funzione di arredo urbano, ed accerti, nel posizionamento di detti manufatti, il rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada e comunque dei regolamenti comunali;

CAPO IV

Denuncia, modalità di Riscossione ed Accertamento

Art. 45

Denuncia della Occupazione permanente.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'Art. 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va' effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;
la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo Art. 44.
3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 46

Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti.

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 47

Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente Art. 44, da effettuarsi nel termine indicativo dell'autorizzazione o convenzione e comunque non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'Art. 40 e disciplinato dal successivo Art. 46.
2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'Art. 7, comma 5 del D. M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 48

Riscossione mediante convenzione.

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.
In tale caso le tariffe di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.
2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - a) la periodicità dei pagamenti anticipati della tassa, da effettuarsi trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.
Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 45 e 46, comma 1, del presente regolamento.
 - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo Art. 50 e con le modalità di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate.
 - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'Art. 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 49

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso.

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 45 e 46, comma 1 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascuno anno.
5. Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D. Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza competente - ora Ministero Finanze, Direzione regionale delle Entrate, competente per territorio, alla Sezione Staccata competente - nei tempi e modi di cui all'Art. 20 DPR 638/72.
6. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'Art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
7. Si applica l'Art. 2752 del codice civile - Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.
8. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 50

Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'Art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'Art. 32 del decreto legislativo 507/93.
2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni o modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'Art. 45, comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'Art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 51

Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del Servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del Servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'Art. 29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli artt.li 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario.

Art. 52
Sanzioni.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'Art. 45, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 53
Norme transitorie e finali.

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'Art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.
Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.
2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:
 - a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;
 - b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.
3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo - quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato - utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.
4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di lire 50.000.
Nel caso che il Comune avesse già emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di lire 50.000, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di lire 50.000 debbono essere richiesti ai contribuenti, che li dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.
5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in C.C.P.. a 4 sezioni, intestati al Comune o - se in carica - al concessionario del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.
Nel caso l'eventuale Concessionario del servizio non si avvallesse di conto corrente postale, in loco, il versamento potrà essere eseguito in forma diretta nell'Ufficio del Concessionario del Servizio, con rilascio, in entrambi i casi, di regolare bolletta vidimata dal Comune.
6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'Art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31.12.1993.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'Art. 56, comma 5, del decreto legislativo 507/93.

Parimenti, i procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dell'Art. 77 del D. Lgs 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'Art. 20 DPR 638/72.

7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%.
Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'Art. 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.
8. I contribuenti, che nell'anno 1994 e prima che il Comune abbia deliberato le tariffe per l'anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione del comune, corrisponderanno la relativa tassa - contestualmente all'occupazione - in base alle tariffe giornaliere previste per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 54

Abrogazioni e sostituzioni.

1. Per effetto dell'Art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.
Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'Art. 39 della legge 2 luglio 1952, n.703, e successive modificazioni, l'Art. unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'Art. unico della legge 26 luglio 1961, n.711, l'Art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di applicazione ed esplica la sua efficacia dal primo gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93.